

“ Compilazione del FIR: la targa del rimorchio è obbligatoria? ”

di CLAUDIA ANNALORO
Dott.ssa in Giurisprudenza-Trainee
Carissimi Avv. Daniele & Altri S.t.p.

ABSTRACT

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 comma 1 del TUA il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione Rifiuti, dal quale devono risultare alcune informazioni espressamente stabilite dalla normativa di settore. Nello specifico, il modello *standard* di tale documento prevede che, all'interno del FIR debba essere inserito, tra le altre informazioni, il numero identificativo del mezzo, ovvero sia la targa dello stesso. Lo stesso modello, prevede inoltre una casella specificatamente dedicata alla targa del rimorchio, nell'ipotesi in cui il trasporto dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di un c.d. autoarticolato (ovverosia un veicolo composto da una motrice trainante e un cassone *container*). Ebbene, alla luce di quanto disposto dalla normativa di settore, e in ossequio ai principi di tracciabilità dei rifiuti, l'inserimento di tale targa è obbligatorio? Oppure il trasporto può considerarsi regolare mediante l'esclusivo inserimento della targa della motrice? E soprattutto, a quale soggetto deve essere imputata l'eventuale omissione?

IN SINTESI

- Per questione meramente pratiche, il *trasporto* rappresenta la fase di gestione dei rifiuti che maggiormente si presta alle attenzioni e ai controlli dell'autorità competenti;
- al fine di verificarne la legittimità all'art. 193 del TUA è previsto che il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione dal quale risultino alcune informazioni tra le quali, nello specifico, i dati essenziali del trasporto;
- in particolare, all'interno del modello *standard* del FIR è inserita una casella dedicata all'identificativo del mezzo (targa) alla quale, subito dopo, è stata annessa una casella relativa, invece, alla *targa del rimorchio*;
- ai sensi della normativa di settore, in particolare del DM 145/1998, non è espressamente previsto che tale dato debba essere indicato all'interno del FIR, tuttavia, interpretazioni maggiormente diligenti della normativa, quale la Guida operativa redatta da Ecocer-ved, ritengono invece che tale informazione debba essere obbligatoriamente inserita ai fini di un trasporto regolare.

Compilazione del FIR: la targa del rimorchio è obbligatoria?

1. Premessa

All'interno del ciclo di *gestione* dei rifiuti, la fase relativa al *trasporto* degli stessi è, senza dubbio, quella che maggiormente si presta all'attenzione e agli eventuali controlli delle autorità competenti. Per mere questioni pratiche infatti, tramite un semplice controllo in *itinere* del trasporto (si pensi ad esempio all'ordinario posto di blocco stradale), le autorità competenti sono facilmente poste nella condizione di verificare che l'attività di gestione stia avvenendo nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore sulla *tracciabilità* di rifiuti, la quale, come noto, si rivela essere particolarmente rigida in tema di *responsabilità*.

Ebbene, in particolare sugli oneri di gestione, e per quanto in questa sede interessa, con specifico riferimento all'attività di *trasporto* si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*) comma 1 del D.Lgs. 152/2006: "Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione [...]". La disposizione in esame, dunque, introduce uno degli obblighi fondamentali in tema di tracciabilità di rifiuti, ovvero sia l'obbligo di redigere un documento, c.d. **Formulario di Identificazione Rifiuti** (di seguito anche Formulario o FIR), che attesti, al proprio interno, tutte le informazioni necessarie al fine di rendere interamente reperibili:

- i soggetti intervenienti nella filiera di gestione dei rifiuti;
- le caratteristiche del rifiuto;
- i **dati essenziali del trasporto**.

In particolare sulla *responsabilità* di redazione di tale documento vige quanto disposto dal successivo comma 2 dello stesso articolo, il quale invero dispone testualmente che "Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. [...]". I soggetti responsabili della compilazione e dell'attestazione di quanto dichiarato all'interno del Formulario sono, dunque, in primo luogo, il *produttore dei rifiuti*, responsabile della effettiva compilazione e della firma del

FIR e, in secondo luogo, il *trasportatore* degli stessi, responsabile invece di controfirmare il documento. Ebbene, in particolare sui **dati essenziali del trasporto** si specifica che, all'interno del formato *standard* del FIR - approvato con il DM 1 aprile 1998, n. 145¹ - è inserita una casella specificatamente dedicata all'**identificazione** del mezzo di trasporto, il quale, chiaramente, verrà adempiuta mediante l'inserimento della targa del veicolo. Accanto a tale casella, tuttavia, vi è un secondo riquadro dedicato, invece, alla **targa del rimorchio**, qualora il trasporto dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di un c.d. auto articolato, ovvero sia un veicolo composto da una motrice trainante e da un cassone *container*. Ebbene, il presente contributo, nello specifico, si pone l'obiettivo di verificare se, ai sensi della normativa di settore, l'inserimento di tale numero identificativo (targa del rimorchio) è condizione necessaria per lo svolgimento di un trasporto di rifiuti regolare o se, al contrario, l'annotazione della sola targa del veicolo - motrice trainante - sia sufficiente ai fini di un eventuale controllo da parte delle autorità competenti.

2. Sull'obbligo di inserimento della targa del rimorchio all'interno del FIR

Ai sensi dell'art. 193 (*trasporto dei rifiuti*) comma 1 del TUA² il Formulario di Identificazione Rifiuti è il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti e dal quale, in particolare, devono risultare almeno le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del *produttore* e del *detentore* dei rifiuti;
- impianto di *destinazione*;
- le *caratteristiche* del rifiuto (origine, tipologia e quantità);
- data e percorso dell'istradamento.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione di tale documento risiede nella necessità "di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto),

1 Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 *Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.*

2 Art. 193 (*trasporto dei rifiuti*), comma 1 del D.Lgs. 152/2006, nella versione attualmente vigente: "Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;

di *Claudia Annaloro*

FIR

sia soggettivo (*tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari*)”³.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la funzione del Formulario di Identificazione Rifiuti risponde al generale principio per cui l'intera filiera di gestione degli stessi deve essere costantemente tracciata, permettendo quindi alle autorità competenti di effettuare, in ogni fase di gestione, i controlli necessari per verificarne la legittimità.

Come noto, il FIR è composto di *cinque* sezioni e *dieci* caselle entro le quali i soggetti operanti nella filiera di gestione dei rifiuti - ognuno per le sezioni di propria competenza - inseriscono le informazioni richieste.

In particolare, e per ciò che in tal sede rileva, nella IV sezione del Formulario è inserita la **casella n. 10** (denominata “*Modalità e Mezzo di Trasporto*”) la quale, a sua volta, si compone di *cinque caselle* nelle quali devono essere inseriti:

- cognome e nome del conducente;
- targa automezzo;
- **targa rimorchio**;
- data di inizio del trasporto;
- ora ed inizio del trasporto.

Sulle corrette modalità di compilazione di tale casella, nello specifico, vige quanto disposto dal citato DM 1 aprile 1998, n. 145⁴ il quale, invero, all'Allegato C (*descrizione tecnica*) definisce e specifica le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti di cui all'art. 193 (*trasporto dei rifiuti*) del TUA.

Ebbene, con specifico riferimento alla IV sezione del FIR, tale norma dispone testualmente che “*nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:*

- *nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.*
- *nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza”.*

Alla luce del dettato normativo, dunque, nella casella 10 del FIR il produttore e il trasportatore del

rifiuto sono tenuti espressamente ad inserire:

- nome e cognome del conducente;
- identificativo del mezzo di trasporto;
- data;
- ora di partenza.

La norma in questione, quindi, non stabilisce espressamente che la targa del rimorchio debba essere inserita all'interno del FIR.

Ciò premesso, tuttavia, è necessario specificare che, interpretazioni maggiormente diligenti della normativa - quale è ad esempio quella fornita dalla *Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti* redatta da Ecocerved (ultimo aggiornamento ottobre 2017) - ritengono che la targa del rimorchio debba essere obbligatoriamente inserita all'interno del Formulario.

Ed invero, la guida sopra citata stabilisce espressamente che alla Casella 10 del Formulario, nella sezione relativa alla *targa del rimorchio*, “*deve essere indicata la targa del rimorchio che effettua il trasporto*”. Secondo tale interpretazione, dunque, il veicolo che *materialmente* effettua il trasporto del rifiuto è costituito, oltre che dall'automezzo/trainante, anche dal rimorchio/contenitore.

Qualora il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti sia un c.d. autoarticolato - ovverosia un “*autoveicolo formato da un veicolo trattore, che è collegato mediante una ralla a un semirimorchio, realizzato in modo che una parte rilevante del peso proprio e del carico si scarichi sul trattore*”⁵ - pertanto, è necessario che la targa del cassone-container utilizzato per il materiale contenimento dei rifiuti sia indicata all'interno del FIR.

In proposito appare inoltre opportuno specificare che anche il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, se pur non ancora pienamente in vigore ma che prevede un sistema di tracciabilità alternativo da cui si può prendere spunto, condividendo la medesima *ratio* di quella cartacea, prevede l'inserimento della **targa del rimorchio** all'interno della scheda di movimentazione di competenza del **trasportatore**. Ed invero, sia all'interno del Manuale Operativo SISTRI⁶ che della Guida Rapida Trasportatori, è espressamente stabilito che, qualora sia utilizzato un rimorchio ai fini del trasporto dei rifiuti, lo stesso deve essere selezionato all'interno del menù predisposto dal sistema. Se pur tale sezione non risulta contrassegnata da un asterisco - il quale, per gli altri

• *nome ed indirizzo del destinatario”.*

3 Cass. Pen. Sez. III, 19 marzo 2000, n. 1134.

4 Cfr. nota 1.

5 Definizione tratta da www.treccani.com

6 Manuale operativo SISTRI ultima versione del 4 aprile 2017.

FIR

di *Claudia Annaloro*

campi, ne definisce l'obbligatorietà di compilazione – è logico ritenere che la selezione della stessa è meramente eventuale, in quanto, allo stesso modo, eventuale è il trasporto mediante un rimorchio.

Tutto ciò premesso, dunque, appare logico ritenere che – se pur non specificato dalla normativa di settore – ogni informazione utile a rendere tracciabile il percorso di recupero/smaltimento dei rifiuti deve essere resa disponibile ai controlli delle autorità competenti. Qualora dunque il veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti sia un mezzo composto da due veicoli – i quali dunque potrebbero essere verosimilmente autorizzati per tipologie di trasporto differenti – è necessario che entrambi siano identificati all'interno del FIR.

*

Ciò posto occorre, da ultimo, fare una precisazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il Formulario d'Identificazione Rifiuti “*deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore*”. A norma di tale disposizione, dunque, la responsabilità della compilazione del FIR è di competenza del *produttore dei rifiuti*, in qualità di primo soggetto responsabile della corretta gestione degli stessi.

Per ciò che in tal sede rileva, tuttavia, è bene specificare che la casella n. 10 del FIR, specificatamente dedicata all'identificativo del mezzo di trasporto, è collocata al di sotto dello spazio relativo alla firma del produttore e dunque, per deduzione logica, *esclusa* dalla competenza di compilazione del produttore dei rifiuti.

A conferma di tale affermazione, appare utile riportare nuovamente quanto disposto dal DM 145/1998, il quale in proposito stabilisce invero che “*nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:*

- A) *nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.*
- B) *nella casella (10), trascrivere il cognome e*

nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza”.

Alla luce di una interpretazione congiunta dell'art. 193, comma 2 del TUA e del DM 145/1998, pertanto si può legittimamente concludere che:

- è diretta responsabilità del produttore dei rifiuti apporre la propria firma sul FIR e indiretta responsabilità del trasportatore apporre la propria controfirma⁷;
- le informazioni relative alle modalità di trasporto – poiché collocate al di sotto della sezione relativa alla firma del produttore e in qualità di informazioni strettamente collegate alla specifica attività di gestione – sono di diretta responsabilità del trasportatore e indiretta responsabilità del produttore.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'eventuale difformità eccepita da parte delle autorità competenti in merito alla mancata o errata compilazione di tale sezione deve essere, in primo luogo, imputata al *trasportatore* dei rifiuti in qualità di *diretto responsabile* della corretta compilazione della stessa. Ciò premesso, tuttavia, è bene precisare che il *produttore* dei rifiuti potrà in ogni caso rispondere a titolo di soggetto *corresponsabile* di quanto dichiarato all'interno del Formulario in caso di mancato controllo. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità⁸, infatti, “*la responsabilità dei detentori o dei produttori dei rifiuti non è esclusa laddove questi si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici che abbiano determinato una partecipazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti*”.

Per le operazioni di trasporto mediante veicoli autoarticolati, pertanto, l'atteggiamento più prudente da parte del produttore del rifiuto sarebbe quindi di verificare che all'interno del FIR sia stato inserito, da parte del trasportatore, tanto il numero identificativo (targa) dell'automezzo quanto il numero identificativo del rimorchio.

7 Tale principio, peraltro, risulta confermato dalla Circolare del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3934 del 18 giugno 2003, nella quale, lo stesso afferma invero che “*il Comitato Nazionale, considerato che l'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 22/97 stabilisce che il formulario di identificazione dei rifiuti è “compilato, datato e firmato” dal detentore del rifiuto, mentre è solo “controfirmato” dal trasportatore, ritiene che i due diversi termini utilizzati dal legislatore, firma per il detentore e “controfirma” per il trasportatore, siano già indicativi della diversa natura delle responsabilità che fanno capo ai due soggetti. Pertanto, posto che la responsabilità del detentore del rifiuto, compilatore e sottoscrittore del formulario, non può che essere piena e totale per quanto il medesimo ha indicato e dichiarato, la responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il formulario, che nulla indica e dichiara e che non firma ma “controfirma”, può logicamente ritenersi diversa dalla prima, quindi non piena e non totale*”.

8 Cass. Pen. sez. III, 24 febbraio 2014, n. 7746.

di *Claudia Annaloro*

FIR

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto tutto sopra esposto sull'obbligo di inserire all'interno del Formulario di Identificazione Rifiuti la **targa del rimorchio** appare legittimo concludere che - se pur non espressamente indicato all'interno della normativa di settore di cui al DM 145/1998 - qualora il trasporto dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di un c.d. autoarticolato - motrice trainante e cassone container - si rivela necessario inserire, all'interno del FIR, i numeri identificativi (targhe) di entrambi i veicoli. Tale conclusione, nello specifico, deriva:

- in primo luogo, dalle interpretazioni più diligenti della normativa di settore, quale si rivela

essere, ad esempio, quella fornita dalla *Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti* redatta da Ecocerved (ultimo aggiornamento ottobre 2017) la quale, invero, stabilisce espressamente che alla Casella 10 del Formulario, nella sezione relativa alla *targa del rimorchio*, "deve essere indicata la targa del rimorchio che effettua il trasporto";

- e, in secondo luogo, dalla regola seconda la quale la funzione del Formulario di Identificazione Rifiuti risponde al generale principio per cui l'intera filiera di gestione dei rifiuti deve essere costantemente tracciata, ogni informazione utile a tale scopo dunque risulta essere, di fatto, necessaria.



TI INTERESSA APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?

ISCRIVITI AL CORSO:

CORSO DI APPROFONDIMENTO SPECIALIZZANTE

**Trasporto, tracciabilità cartacea,
SISTRI e MUD**



- | | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| • MILANO | 16 Maggio 2018 | ore 14:00-18:00 |
| • BOLOGNA | 17 Maggio 2018 | ore 09:30-13:30 |
| • ROMA | 22 Maggio 2018 | ore 09:30-13:30 |

VUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE?

SOTTOSCRIVI un abbonamento triennale alla rivista "Ambiente Legale Digesta" e partecipa **GRATUITAMENTE** ai corsi di formazione* per tutta la durata del tuo abbonamento

*La partecipazione è condizionata alla sottoscrizione di un abbonamento triennale e per tutta la durata dello stesso. L'offerta è valida per un solo corsista per azienda per ogni corso ed è limitata a corsi selezionati e ai posti disponibili, previa prenotazione e condizionata dall'effettivo svolgimento degli stessi.

• www.ambientelegaledigesta.it • formazione@ambientelegale.it

Compilazione del FIR: la targa del rimorchio è obbligatoria?